

2224

Polizza
RC Viaggi - polizza di Responsabilità Civile del
Tour Operator e dell'Agenzia di Viaggi
 Parte B

NUMERO POLIZZA 1/85078/319/165070164
 AGENZIA GERENZA MI-TO BORGHINI E COSSA SRL CODICE SUBAGENZIA 101

Contraente/Assicurato TICINUM VIAGGI DI TURISMO 2000 SRL
Domicilio VIA PASTRENGO, 14 - 20159 MILANO - MI
Partita IVA 10145390968

DATI GENERALI			
Effetto polizza	31/12/2018	Scadenza polizza	31/12/2019
Scadenza prima rata	31/12/2019	Frazionamento premio	ANNUALE
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	SI
Regolazione Premio	SI	Indicizzazione	NO

RIEPILOGO GARANZIE PRESTATE - SEZIONI VENDUTE	
Sezioni vendute	Premio annuo imponibile
Responsabilità Civile	548,06
TOTALE	548,06

ASSICURATO

Tipo assicurato: 3 agenzia di viaggio/tour operator
Ragione Sociale: TICINUM VIAGGI DI TURISMO 2000 SRL
Partita IVA/C.F.: 10145390968

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE	Massimale	Premio
Garanzie prestate		
RC Professionale: limite per evento	2.065.828,00	438,44
RCT		54,81
Limite per evento	2.065.828,00	
Limite per persona	2.065.828,00	
Limite per cose	1.000.000,00	
RCO		54,81
Limite per evento	2.065.828,00	
Limite per persona	1.000.000,00	

PREMI

	Prima rata	Rate Successive
Premio netto	548,06	548,06
Imponibile	548,06	548,06
Imposte	121,94	121,94
TOTALE IN EURO	670,00	670,00

Il presente contratto:

- È soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti
- non è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione, come previsto dalle condizioni Generali di Assicurazione
- è soggetto a regolazione del premio come da condizioni contenute nell'Allegato di Polizza

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

UnipolSai Assicurazioni
 UnipolSai Assicurazioni
 UnipolSai Assicurazioni
 UnipolSai Assicurazioni
 UnipolSai Assicurazioni

2224

Polizza
**RC Viaggi - polizza di Responsabilità Civile del
Tour Operator e dell'Agenzia di Viaggi**
Parte B

NUMERO POLIZZA 1/85078/319/165070164
AGENZIA GERENZA MI-TO BORGHINI E COSSA SRL CODICE SUBAGENZIA 101

ESTREMI DELLA POLIZZA E DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE**Il presente contratto:**

- È integrato dall'allegato contenente descrizioni specifiche per il rischio.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**Il Contraente dichiara:**

- ✓ di aver ricevuto dall'Intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Polizza i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento dell'intermediario e sui dati essenziali del medesimo e della sua attività, nonché le informazioni in materia di conflitti di interesse, previsti dall'art. 56 del Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018;
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione 01/07/2018 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy ;
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione 01/07/2018, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, nonché le integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate .

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE



Il Contraente

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel Fascicolo Informativo:

- Art. 1.4 - Regolazione del Premio;
- Art. 1.8 - Recesso in caso di Sinistro;
- Art. 1.10 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione;
- Art. 3.1.6 - Responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori;
- Art. 3.4.1 - Inizio e termine della garanzia;
- Art. 3.4.2 - Pluralità di assicurati;

Il Contraente


Polizza emessa il 19/12/2018

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

20/12/2018

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.
Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

L'Agente o l'Incaricato
**BORGHINI
E COSSA S.p.A.**
INSURANCE BROKER



2224

Allegato a Polizza
RC Viaggi - polizza di Responsabilità Civile del Tour
Operator e dell'Agenzia di Viaggi

NUMERO POLIZZA	1/85078/319/165070164		
AGENZIA	GERENZA MI-TO BORGHINI E COSSA SRL	CODICE SUBAGENZIA	101

Contraente/Assicurato	TICINUM VIAGGI DI TURISMO 2000 SRL
Domicilio	VIA PASTRENGO, 14 - 20159 MILANO - MI
Partita IVA	10145390968

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA**INTEGRAZIONI / MODIFICHE DEL FASCICOLO INFORMATIVO:****PUNTO I - GLOSSARIO**

Nel "Glossario" le seguenti definizioni si intendono annullate e così sostituite:

"Fatturato:

a) Diritti di Agenzia: gli importi forfettari percepiti per la vendita/prenotazione/gestione/ di servizi turistici (anche collegati) ed accessori con l'esclusione dei servizi assicurativi e finanziari;

b) Introiti di organizzazione: gli importi complessivi incassati da parte dell'Assicurato per la vendita di pacchetti sia organizzati dall'Assicurato stesso sia da lui acquistati al netto da altri organizzatori e rivenduti indicando il proprio nome quale organizzatore;

c) Provvigioni di Intermediazione: le commissioni incassate da parte dell'Assicurato dai propri fornitori per la vendita di pacchetti dagli stessi organizzati, nonché per la vendita di servizi turistici (anche collegati) venduti indicando il nome del fornitore degli stessi; sono escluse le commissioni relative a servizi inclusi nei pacchetti di propria organizzazione e le commissioni per la vendita di servizi assicurativi e finanziari; la differenza fra quanto pagato dal Viaggiatore e quanto corrisposto dall'Assicurato al proprio fornitore nel caso di vendita di pacchetti e/o di singoli servizi turistici (anche collegati) acquistati al netto e rivenduti indicando il nome dell'effettivo organizzatore del pacchetto e/o del fornitore dei servizi."

Fornitore di Servizi

"Fornitore: qualunque persona di cui l'Assicurato si avvalga per fornire un pacchetto e/o un servizio turistico (anche collegato) al viaggiatore."

"Venditore: il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da organizzatori o servizi turistici (anche collegati).

PUNTO II – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A - L'Art. 1.7 – **Forma delle comunicazioni** si intende annullato e così sostituito:

"Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti debbono essere fatte per iscritto."

B - L'Art. 2.2 – **Gestione delle vertenze e spese di difesa** si intende annullato e così sostituito:

"La Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale."

PUNTO III – CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

A) La lettera k) dell'Art.3.1.2 – **Esclusioni** della Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale (RCP) si intende abrogata.

B) La lettera c) dell'art. 3.1.2– **Esclusioni** della Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale (RCP) si intende annullato e così sostituito:

c.1) i danni di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere ai sensi dell'art. 19 della CCV in qualità di organizzatore;

c.2) i danni di cui il professionista che agevola servizi turistici collegati debba eventualmente rispondere ai sensi dell'art. 49 comma 4 del Codice del Turismo;

c.3) i danni di cui il venditore debba eventualmente rispondere ai sensi dell'art. 51-bis del Codice del Turismo in qualità di

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

2224

**Allegato a Polizza
RC Viaggi - polizza di Responsabilità Civile del Tour
Operator e dell'Agenzia di Viaggi**

NUMERO POLIZZA	1/85078/319/165070164		
AGENZIA	GERENZA MI-TO BORGHINI E COSSA SRL	CODICE SUBAGENZIA	101

organizzatore;

C) L' Art. 3.1.3 – **Esclusioni dal novero dei terzi** della Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale (RCP) si intende annullato e così sostituito:

“Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCP:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; fatto salvo il caso in cui gli stessi subiscano un danno in qualità di Viaggiatore ed in quanto per gli stessi danni sia responsabile un fornitore di servizi.”

D) L'Art.3.2.2 – **Estensioni diversedella Sezione B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**, si intende così integrato:

m) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984 n.222.”

n) il rischio derivante dal servizio antincendio interno o intervento diretto di dipendenti e/o collaboratori dell'Assicurato.

E) A parziale deroga dell'Art. 3.3.1 – **Oggetto dell'Assicurazione RCO il secondo punto elenco del primo comma si intende annullato e così sostituito:**

- ai sensi di legge a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS e/o altri enti previdenziali, cagionati ai propri dipendenti o lavoratori parasubordinati, per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente. Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata.

PUNTO IV – NORME SEMPRE OPERANTI PER LE SEZIONI: A) RCP B) RCT C) RCO

A) L'Art. 3.4.1 – **Inizio e termine della garanzia**, si intende annullato e così sostituito:

“Per la Sezione A) RCP:

La copertura assicurativa prestata dalla presente Sezione A) RCP vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi accaduti non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell'assicurazione.

La garanzia non è operante per le richieste di risarcimento conseguenti ad eventi già noti all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione.

Per la Sezione B) RCT e la Sezione C) RCO:

La copertura assicurativa prestata dalla presente Sezione B) RCT e dalla presente Sezione C) RCO vale per gli eventi accaduti durante il periodo di efficacia della polizza.

Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di una o più polizze precedentemente emesse dalla Società per il medesimo rischio, la copertura assicurativa prestata dalla presente Sezione B) RCT e dalla presente Sezione C) RCO vale anche per gli eventi accaduti durante il periodo di efficacia della/e polizza/e sostituita/e alle condizioni, prestazioni e massimali dalla/e stessa/e previsti.”

B) L'Art. 3.4.4 – **Franchigie o scoperti**, si intende annullato e così sostituito:

“Limitatamente alla sezione A) Assicurazione della responsabilità Civile Professionale (RCP), delle condizioni che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, per i sinistri conseguenti a danni materiali e danni patrimoniali si applicherà uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di € 50,00 per ogni danneggiato ed il massimo di € 1.500,00 per evento.

Si intendono inoltre confermati eventuali scoperti/franchigie previste nelle singole garanzie delle sezioni B) RCT, C) RCO. “

C) Ad integrazione di quanto previsto nel Fascicolo Informativo si conviene che la copertura assicurativa si intende valida per tutte le sedi operative del Contraente.

PUNTO V - MODIFICHE DEI TERMINI

A parziale deroga dell'Art.1.3 – **Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie**, delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, il termine di quindici giorni previsto per la sospensione dell'assicurazione, in caso di mancato pagamento del premio, si intende elevato a trenta giorni.

A parziale deroga dell'Art.1.4 – **Regolazione del premio delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale**, si conviene che il termine previsto per il pagamento dei premi di regolazione, si intende elevato da 15 a 30 giorni, mentre il termine previsto per la comunicazione dei dati concernenti la regolazione dei premi, si intende elevato da 60 a 90 giorni.

A parziale deroga dell'Art. 2.1 – **Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**, il termine di tre giorni concesso per l'avviso in caso di sinistro si intende elevato a quindici giorni.

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

2224

Allegato a Polizza
RC Viaggi - polizza di Responsabilità Civile del Tour
Operator e dell'Agenzia di Viaggi

NUMERO POLIZZA 1/85078/319/165070164
AGENZIA GERENZA MI-TO BORGHINI E COSSA SRL CODICE SUBAGENZIA 101

PUNTO VI - REGOLAZIONE PREMIO

Fermo quanto previsto dall'Articolo 1.4 – **Regolazione del premio** delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il premio per la presente polizza è conteggiato sull'ammontare complessivo del fatturato dell'Assicurato, applicando ai consuntivi annuali i seguenti tassi:

- provvigioni di intermediazione:	3,00 per mille;
- diritti di agenzia:	3,00 per mille;
- introiti di organizzazione per viaggi o servizi nell'Unione Europea:	3,00 per mille;
- introiti di organizzazione per viaggi o servizi fuori dall'Unione Europea:	3,50 per mille.

Tali tassi si intendono comprensivi delle imposte di legge conteggiate nella misura del 22,25%.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE



IL CONTRAENTE

2224

Allegato di Polizza

COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NR. POLIZZA	PRODOTTO	NUMERO ARCHIVIO
1/85078	101	319	165070164	2224	135437550
CONTRAENTE / ASSICURATO TICINUM VIAGGI DI TURISMO 2000 SRL				CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A. 10145390968	

CLAUSOLA DI GESTIONE

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker BORGHINI E COSSA SRL e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker di cui sopra, il quale tratterà con (di seguito definita Impresa).

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Impresa, prevarranno quest'ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte alla Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Impresa stessa. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker ed ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Impresa di Assicurazione, ai sensi dell'art.118 del D.lgs 209/2005.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt.120 e 121, del D.lgs 209/2005, comma 2, del Regolamento Isvap n.5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico del Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Impresa.

La Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/ i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE



Il Contraente



COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 3)

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 3 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.

